

Determinazione n. 114/2006**LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Dott. Giovanni Piscitelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente di previdenza e assistenza dei veterinari, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Giovanni Piscitelli

Il Presidente
f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI, PER L'ESERCIZIO 2005

SOMMARIO

1. PREMessa. – 2. ORIGINE E FINALITÀ. – 3. GLI ORGANI ISTITUZIONALI. – 4. PERSONALE. – 5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. – *A* L'iscrizione assicurativa. – *B* La contribuzione. – *C* La riscossione dei contributi. – *D* Rapporto tra contributi e pensioni. – *E* Le prestazioni previdenziali. – *F* Le prestazioni assistenziali. – *G* Il bilancio tecnico. – 6. I BILANCI. – *A* Premessa. – *B* Lo stato patrimoniale. – *C* La parte attiva. – *D* La componente immobiliare. – *E* La componente mobiliare. – *F* La parte passiva. – *G* Il patrimonio netto. – *H* Rapporto tra patrimonio netto e riserva legale. – *I* Il conto economico. – *L* I costi. – *M* I ricavi. – *N* L'utile d'esercizio. – 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Veterinari -E.N.P.A.V.- relativa all'esercizio 2005, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3, 5° comma, del D.L.vo 30 giugno 1994 n. 509, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. In precedenza ha riferito sugli esercizi 2003 e 2004 con determinazione n. 46/2006, in atti Camera dei Deputati, XV Legislatura, documento XV n 25.

2. Origini e finalità

Su tale aspetto è stato già riferito nelle precedenti relazioni. Per completezza, si riassume, in breve, che l'ENPAV, istituito dalla legge n. 91 del 1958 come ente di diritto pubblico per l'esercizio della previdenza e dell'assistenza a favore dei veterinari liberi professionisti, il 17 dicembre 1994, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con atto dell'assemblea dei delegati, deliberava di trasformarsi in associazione di diritto privato prevista ai sensi dell'art. 12 e seguenti del C.C., a decorrere dal 1° gennaio 1995, adottando, contestualmente, lo statuto dell'Ente ed il regolamento delle attività di previdenza e di assistenza. Detti atti venivano approvati con decreto interministeriale del 2 gennaio 1996. In prosieguo di tempo, emanava diversi regolamenti attuativi, per disciplinare specifici aspetti del rapporto previdenziale nonché le modalità, le condizioni e le procedure per l'attuazione di interventi assistenziali. Nella nuova veste di persona giuridica privata senza scopo di lucro subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio del primigenio ente pubblico, continuando a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria professionale, per la quale era stato originariamente istituito; è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Economia e delle Finanze e della Salute, ciascuno dei quali nomina un proprio rappresentante nel collegio dei sindaci; è soggetto al controllo della Corte dei conti, la quale riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione dell'assicurazione obbligatoria e sulla legalità ed efficacia dell'azione svolta; deve sottoporre il rendiconto annuale a revisione contabile indipendente ed a certificazione di un soggetto abilitato. Non può ricevere finanziamenti pubblici, diretti od indiretti, fatta eccezione per quelli connessi con gli sgravi e con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare, di concerto con gli altri dicasteri vigilanti, può formulare rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relative variazioni; sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; e, in caso di disavanzo economico-finanziario, può procedere al commissariamento dell'Ente sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario o, in caso di accertata impossibilità, alla nomina di un commissario liquidatore.

3- Gli organi istituzionali

L'organo di base dell'Ente è l'Assemblea nazionale dei delegati, formata da 108 componenti, ciascuno eletto, ogni 5 anni, dagli iscritti residenti in una delle province. Seguono: il Consiglio di Amministrazione (composto dal presidente, dal vice presidente, e da nove membri, tra i quali, il Presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto; un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri vigilanti; sei eletti dall'Assemblea Nazionale, dei quali cinque in rappresentanza degli iscritti all'Ente ed uno in rappresentanza dei pensionati); il Comitato Esecutivo (composto dal Presidente e dal vice Presidente, da tre rappresentanti dei Ministeri vigilanti e da un componente del Consiglio di Amministrazione eletto dal Consiglio stesso); il Presidente (eletto per cinque anni dall'Assemblea Nazionale dei Delegati); il Collegio dei Sindaci (composto da un rappresentante degli iscritti e da uno dei pensionati, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzione di Presidente, e da altri due in rappresentanza degli altri dicasteri vigilanti)¹.

Per maggiori dettagli si rinvia alle precedenti relazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati da ultimo rinnovati e compiranno il loro mandato nell'ottobre 2007; il secondo è stato integrato con il rappresentante del Ministero della Salute solo nel 2003 (D.M. 30.1.2003).

Il trattamento economico dei componenti degli organi istituzionali è rimasto invariato rispetto a quello fissato dall'Assemblea dei delegati con deliberazioni del 24 novembre 2001 e del 30 novembre 2002, già esposto nella precedente relazione che, per completezza, si riporta nella tabella, che segue:

carica	Compenso in euro
Presidente	45.609
Vice presidente	22.804
Componente del consiglio di Amministrazione	6.842
Presidente del Collegio Sindacale	8.210
Componente effettivo del Collegio sindacale	6.842

¹ -Le funzioni del Collegio sindacale sono regolate dagli articoli 2397 e 2403 C.C..L'art. 1, comma 159, della legge 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005) dispone l'inapplicabilità ai collegi sindacali degli enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria del terzo comma dell'art.2409-bis del Codice civile, che richiede per tutti i componenti del collegio il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In aggiunta, le dette delibere assegnano ai predetti soggetti un gettone di presenza, pari ad € 258,23, ed il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per ogni riunione di organo collegiale a cui partecipano, compresi quelli consultivi. La spesa complessivamente erogata nel 2005 è stata di € 457.538, inferiore a quella del 2004, che è stata di € 459.233. La specifica è riportata nel paragrafo relativo ai costi del conto economico.

A capo della struttura amministrativa e del personale è posto un direttore generale, nominato, e rimosso, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ed è assunto con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a quattro anni. Egli, in qualità di segretario, partecipa, con voto consultivo e propositivo, alle riunioni degli organi collegiali e firma le deliberazioni da essi assunte; è coadiuvato da un vicario, nominato con le medesime modalità ed assunto con gli stessi criteri. Il posto di direttore generale è vacante dal 13 giugno 2005 per scadenza del contratto, e le funzioni interinali sono svolte dal vicario, incaricato per cinque mesi, rinnovabili. Lo stipendio annuo convenuto con il direttore generale cessato era pari ad € 90.000, maggiorato del 10%, quale indennità di dirigenza, e della retribuzione accessoria, variabile entro il limite del 15% della somma delle due voci innanzi dette, come previsto dall'art. 2120 C.C., e succ. modifiche.

4.- Personale

Il rapporto di lavoro del restante personale è a tempo indeterminato; è regolato, oltre che dalle norme del codice civile, dal contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente del comparto degli enti previdenziali privati; l'ultimo, riguardante il personale dirigente e non dirigente, avente decorrenza economica 1° gennaio 2005, è stato stipulato il 6 maggio 2005. L'organico, di 42 unità, come risulta dalla tabella, che segue, è rimasto invariato rispetto al precedente biennio:

Dotazione del personale

Grado/livello retributivo	Anno 2004	Anno 2005
Direttore generale	1	1
Dirigenti	5	5
A 1	0	0
A 2	4	4
A 3	6	4
B 1	7	8
B 2	5	6
B 3	4	3
C 1	6	4
C 2	2	5
C 3	2	2
Totale	42	42

Durante il 2005 l'organico è rimasto completo, fatta eccezione per la cessazione del direttore generale.

5.- Attività istituzionale

A- L'iscrizione assicurativa

In forza dell'art. 24 della legge n. 136/1991, come interpretata dall'art. 11, comma 12 della legge n. 537/1993, sono obbligatoriamente assicurati alla previdenza dell'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli ordini professionali *"..che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo.."*; hanno, invece, facoltà di iscriversi quelli che, iscritti per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo², per le quali siano coperti da altra forma di previdenza obbligatoria³.

²-L'Ente, con l'assenso del Ministero del Lavoro e delle Politiche S., ha ritenuto soggetti ad iscrizione previdenziale anche i medici veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

³-Il C.di A., con delibera 27 giugno 2003, ha ammesso alla reinscrizione facoltativa i medici veterinari-lavoratori dipendenti, che , già iscritti all'ordine professionale ed all'assicurazione previdenziale ENAV, erano stati cancellati dopo l'entrata in vigore dell'art. 11.26 della legge n. 537/1993, con la possibilità di sanare il periodo di assenza ai fini della continuità della contribuzione, entro il limite del quinquennio pregresso, mediante il pagamento di un importo corrispondente alla riserva matematica. A tale soluzione l'Ente è pervenuto sulla base di due sentenze della Corte costituzionale (n.88/95 e n.248/97), le quali hanno escluso che la norma surriferita intendesse negare la facoltà di iscrizione ai professionisti in questione e che la doppia previdenza non è esclusa dall'art. 38 della Cost.. L'operazione è in atto.

La tabella, che segue, mostra l'ulteriore crescita (in atto sin dal 1995) del numero degli iscritti e l'ulteriore diminuzione di quello dei pensionati, con miglioramento del rapporto tra le due categorie. Le nuove iscrizioni (e reiscrizioni), nel 2005, sono state 1.179 contro 79 cancellazioni e 177 cessazioni dall'esercizio della professione, con una differenza positiva di 902 unità.

anno	Iscritti	Variazione	Pensionati	Variazione	Rapporto iscritti/pens.
1999	18.111	Anno base	6.329	Anno base	2,9
2000	18.754	+3,55	6.253	-1,20	3,0
2001	19.766	+5,40	6.244	-0,14	3,2
2002	20.523	+3,83	6.171	-1,17	3,3
2003	21.535	+4,93	6.119	-0,84	3,5
2004	22.489	+4,44	6.073	-0,75	3,7
2005	23.391	+4,01	6.040	-0,50	3,9
Totale incremento su anno base		+29,15	Totale decremento su anno base	-4,57	

Le successive tabelle espongono la distribuzione degli iscritti per sesso e per classi di età:

a- per sesso

Anno	Femmine	Maschi	Totale
2001	5.786	13.980	19.266
2002	6.290	14.233	20.523
2003	6.944	14.591	21.535
2004	7.576	14.913	22.489
2005	8.238	15.153	23.391

b- per classi di età

Classi di età	Femmine	Maschi	Totale
25	39	11	50
25-29	1.451	816	2.267
30-34	2.070	1.444	3.514
35-39	1.588	1.798	3.386
40-44	1524	2.831	4.355
45-49	1.199	4.120	5.319
50-54	290	2.498	2.780
55-59	66	1.247	1.313
60-64	9	383	392
65-69	2	12	14
70	0	1	1
Totale	8.238	15.152	23.391

Le due tabelle evidenziano, in primo luogo, la tendenziale accelerazione della femminilizzazione della professione, la quale si è già abbondantemente affermata nella fascia di età inferiore ai trentacinque anni; in secondo luogo, l'affollamento degli assicurati nella fascia di età quaranta-cinquant'anni, che lascia prevedere che il numero dei pensionati raggiungerà il massimo fra circa 15/20 anni; e, infine, che il calo del numero dei pensionati entro un decennio possa fermarsi ed invertire la rotta, girando al peggioramento il felice rapporto con il numero degli iscritti.

B- La contribuzione

Per l'assicurazione presso l'ENAV gli iscritti sono tenuti a versare:

-un *contributo soggettivo* pari al 10% del reddito professionale netto, prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini dell'IRPEF, entro un massimale, rivalutato, anno per anno sulla base delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT, che, anche per il 2005, è stato determinato in € 32.350. E' dovuto, comunque, un contributo minimo, rivalutabile allo stesso modo, che è stato fissato, per il 2005, in € 1.270, per i vecchi iscritti, ed in € 635 per quelli che si sono iscritti per la prima volta prima di aver compiuto i 32 anni di età.

-un *contributo aggiuntivo*, pari al 3% del reddito eccedente il massimale, di cui innanzi;

-un *contributo integrativo*, pari al 2% del volume degli affari dichiarato ai fini dell'I.V.A., con un minimo pari ad € 385 (365, nel 2004), ridotto ad € 195 (185, nel

2004) nei casi di iscritti per la prima volta entro il 32° anno, come per il contributo soggettivo;

-un *contributo fisso di maternità, fissato*, nel 2005, per rivalutazione, in € 37,82 (€ 37, nel 2004). Ad integrazione di esso l'Ente chiede alla Stato il contributo per le prestazioni erogate alle professioniste in maternità, previsto dall'art. 78 del D. Lgs. n. 151/2001.

Gli adempimenti contributivi degli iscritti sono presidiate da sanzioni pecuniarie commisurate alle somme tardivamente versate o evase, ove ricorra omessa o infedele denuncia.

Ad alimentare il Fondo previdenziale, oltre ai contributi degli iscritti, concorrono, a titolo di solidarietà:

-un prelievo a carico dei veterinari iscritti all'Albo professionale, che esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti anche in albi relativi ad altre professioni e non hanno optato per l'iscrizione all'Ente (*contributo di solidarietà*), pari al 3% del reddito professionale netto di veterinario, prodotto nell'anno precedente, con un versamento minimo annuo, che è stato determinato per il 2005 pari ad € 175 (€ 170, nel 2004);

-un prelievo del 2% (*contributo integrativo*) sui corrispettivi e sui contributi, ancorché esenti dall'IVA, riscossi da enti pubblici (Aziende sanitarie, Università, Istituti zooprofilattici, etc.) e privati, per le certificazioni e le prestazioni rese da veterinari da essi dipendenti o ad essi legati da rapporto di convenzione o di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché non iscritti all'Enpav, con diritto di rivalsa verso i richiedenti la prestazione o la certificazione (art. 12 legge n. 136/1991). Detto contributo, all'inizio contestato dalle aziende erogatrici dei servizi imponibili, è ora pacificamente accettato.

Infine, il *contributo fisso di maternità di € 37,82* viene applicato (secondo una pronuncia dell'Ente, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche S.) anche sugli onorari percepiti da veterinari dipendenti pubblici, ancorché provvisti di altra forma di previdenza, per attività professionale *intramuraria*.

Dal 2003 è operante anche il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, il cui contributo è calcolato sulla base della riserva matematica.

C- La riscossione dei contributi

Come è stato già riferito nella precedente relazione, la riscossione dei contributi, una volta eseguita a mezzo ruoli esattoriali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, dal 2002 avviene in via diretta, con l'invio agli assicurati di appositi